



UNIVERSITÀ
di VERONA

CONVENZIONE

tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

E

**L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
VERONA**

**per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per
l'esonero dalla prima prova scritta dell'Esame di Stato per l'esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile**

- l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, codice fiscale NCNPFR56H30L781H;
- l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Alberto Mion, nato a Verona il 4 dicembre 1961, codice fiscale MNILRT61T04L781H;

VISTI

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Avente a oggetto le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.



- l'art. 47 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati della prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo — Commercialisti — occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo — Esperti contabili — occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito della legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.

² Avente a oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



CONSIDERATO

- che la Convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la Convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli ordini territoriali e le università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la stipula di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (*tutor professionale*) e con l'indicazione di un docente (*tutor accademico*) afferente a uno dei Dipartimenti firmatari del presente accordo, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:



a) siano iscritti a un Corso di laurea triennale della classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero a un Corso di laurea triennale della classe L-33 Scienze economiche;

b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale almeno i seguenti crediti formativi universitari (CFU):

Ambiti disciplinari	Crediti Formativi Universitari
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	almeno 15 CFU

2. Il percorso di laurea triennale deve garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale e comunque autorizzato e riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica nel proprio Presidente pro tempore o in un suo delegato il referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di una attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica circa l'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dello studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto da almeno cinque anni nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 2 – Condizioni per l'attribuzione di CFU al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno di studio per il conseguimento della laurea triennale



1. Per lo svolgimento dell'attività di tirocinio professionale di cui al precedente art. 1 sono attribuiti allo studente fino a 9 CFU a condizione che:

- a) sia predisposto *ex ante* con il consenso del tutor professionale e del tutor accademico un progetto formativo comprendente obiettivi formativi e tipologie di attività prevalenti;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionale, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine al termine del semestre;
- c) il tirocinante rediga una relazione scritta su argomenti affrontati durante il tirocinio inerenti a conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo triennale e, in particolare, durante il semestre di tirocinio, e tale relazione sia valutata da una apposita Commissione didattica avanti la quale dovrà essere discussa.

Articolo 3 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro i quali abbiano conseguito la laurea triennale al termine di un corso di studio della classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ovvero della classe L-33 Scienze economiche soddisfacenti i requisiti di cui al precedente art. 1.

Articolo 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 nel corso dell'ultimo anno di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (*tutor professionale*) e con l'indicazione di un docente (*tutor accademico*) afferente a uno dei Dipartimenti firmatari del presente accordo, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito una laurea triennale della classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ovvero della classe L-33 Scienze economiche,

a1) in alternativa alla lettera a), abbiano conseguito una laurea triennale di classe diversa da quelle indicate alla precedente lettera a), avendo prima colmato i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale convenzionato di cui alla successiva lettera b);

b) siano iscritti al Corso di Laurea Magistrale della classe LM 77 — Scienze economico-aziendali denominato "Economia e legislazione d'impresa" (corso ad esaurimento a partire dall'a.a. 2021-2022) ovvero "Governance e amministrazione d'impresa", attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;



c) abbiano acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta al precedente articolo 1, ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);

d) abbiano acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi universitari (CFU):

Ambiti disciplinari	Crediti Formativi Universitari (CFU)
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	almeno 18 crediti

Parte dei crediti formativi indicati nella sopra esposta tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nel precedente articolo 1;

2. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo del suddetto Decreto Legislativo è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nel precedente articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire programmi di scambio universitario internazionale comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine indica nel proprio Presidente pro tempore o in un suo delegato il referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione delle attività svolte nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di una attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica circa l'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.



7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 3 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto da almeno cinque anni nella sezione A dell'Albo.

Articolo 5 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale fino a 12 crediti formativi universitari a condizione che:

- a) sia predisposto *ex ante* con il consenso del tutor professionale e del tutor accademico un progetto formativo comprendente obiettivi formativi e tipologie di attività prevalenti;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionale, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine al termine del semestre;
- c) il tirocinante rediga una relazione scritta su argomenti affrontati durante il tirocinio inerenti a conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo magistrale e, in particolare, durante il semestre di tirocinio, e tale relazione sia valutata da una apposita Commissione didattica avanti la quale dovrà essere discussa.

Articolo 6 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale della classe LM 77 — Scienze economico-aziendali in "Economia e legislazione d'impresa" ovvero in "Governance e amministrazione d'impresa" realizzate sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università e soddisfacente i requisiti di cui al precedente articolo 3.

Articolo 7 – Norme finali

La presente Convenzione entra in vigore il 1° ottobre 2021 e ha durata annuale. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se, nei 30 giorni precedenti la sua scadenza, uno o più dei firmatari non ne chiederà la revisione o formalizzerà la propria intenzione di recedere.

La presente Convenzione rinnova e sostituisce quella precedentemente siglata in data 30 settembre 2015, che riguardava il corso di laurea magistrale in "Economia e legislazione d'impresa", posto ad esaurimento a partire dall'a.a. 2021-2022.

Letto, approvato e sottoscritto.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Verona, lì _____

Il Rettore

(Prof. Pier Francesco Nocini)

Verona, lì _____

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
(Dott. Alberto Mion)